



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 5 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

Corretta aliquota Iva per la cooperativa sociale che rende prestazioni mediche
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Imu: le esenzioni previste per i fabbricati
di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Terreni nel reddito d'impresa
di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli interessi passivi relativi agli immobili patrimonio
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

RISCOSSIONE

Le nuove misure sanzionatorie: la dichiarazione dei redditi infedele
di Stefano Rossetti

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 5 novembre 2024
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Corretta aliquota Iva per la cooperativa sociale che rende prestazioni mediche

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



Alfa è una cooperativa sociale di tipo A nonché istituto di ricerca psicologica iscritto all'elenco degli istituti di ricerca privati.

All'interno di Alfa, oltre a 2 figure con mansioni tecniche, lavorano 25 soci lavoratori dipendenti psicologi/ghe iscritti all'albo degli psicologi/ghe.

Alfa è una cooperativa sociale a mercato, vende servizi direttamente alle famiglie e non in convenzione con enti pubblici.

I servizi che vende alle famiglie e agli adulti sono di natura psicologica (sanitaria) e dedicati (specifici della professione):

1. consulenza e sostegno psicologico
2. psicologia clinica
3. diagnosi psicologica
4. abilitazione e riabilitazione psicologica
5. psicoterapia
6. psicologia dell'educazione e dell'orientamento

I servizi resi da Alfa (di natura effettivamente sanitaria) a soggetti non disagiati, diversi da quelli elencati al punto 27-ter dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, devono comunque essere fatturati con aliquota 5% o, in base alla rappresentazione di cui sopra (soggetti iscritti all'Albo professionale, tipologia delle prestazioni sanitarie, tipologia di utenti), possono essere fatturati in esenzione Iva articolo 10, D.P.R. 633/1972?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Imu: le esenzioni previste per i fabbricati***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

Il **saldo Imu 2024**, in scadenza il prossimo **16.12.2024**, deve essere versato **per fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili**.

In merito ai **fabbricati**, per l'anno 2024 è prevista l'**esenzione dal versamento dell'Imu**:

- per i **fabbricati ubicati nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016**, come previsto dal [comma 422](#), lett. b) punto 2), dell'articolo 1, L. 213/2023 (proroga);
- per i **fabbricati ad uso produttivo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide (PG) colpito dagli eventi sismici del 9.3.2023**, come previsto dal [comma 560](#), dell'articolo 1, L. 213/2023.

In particolare, tali fabbricati, perché possano essere esonerati dal versamento dell'Imu, devono essere **distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero**, in quanto **inagibili totalmente o parzialmente**, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

Inoltre, come indicato dall'[articolo 1, comma 759, L. 160/2019](#), sono **esenti dall'imposta**, per il periodo dell'anno in cui sono presenti le **condizioni prescritte**, gli immobili:

- **posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti**, all'interno del proprio territorio, **dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente e direttamente ai compiti istituzionali**. La circostanza della **destinazione esclusiva e diretta per i compiti istituzionali**, come indicato dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 4572/2023), non si verifica nel caso di **affidamento o concessione del bene al godimento personale e privato di terzi**, a fronte del **pagamento di un canone**;
- **classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9**;
- **destinati ad attività culturali**, di cui al vigente [articolo 5-bis, D.P.R. 601/1973](#), ossia immobili totalmente **adibiti a sedi**, aperte al pubblico, di **musei, biblioteche, archivi, cineteche**, emeroteche statali, di soggetti privati, di enti pubblici, di istituzioni e di fondazioni;

- **destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- **di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato**, sottoscritto e reso esecutivo nel 1929, tra la Santa Sede e l'Italia;
- **appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali**, per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- **posseduti dall'Accademia nazionale dei Lincei**, come introdotto dall'[articolo 1, comma 640, L. 197/2022](#);
- **non utilizzabili né disponibili**, come introdotto dall'[articolo 1, comma 81, L. 197/2022](#), per i quali sia stata **presentata denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli [articoli 614, comma 2, o 633, Codice penale](#) (**violazione del domicilio e invasione di terreni o edifici**) o per la cui occupazione abusiva sia stata **presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**. In alternativa alla denuncia presentata, il contribuente potrebbe anche aver **iniziato l'azione giudiziaria penale**. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, quale soggetto attivo Imu, il **possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione**;
- **posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**, nonché dagli **organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato**, e destinati **esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali**, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché le **attività di religione o di culto**.

Infine, come indicato dall'[articolo 1, comma 751, seconda parte, L. 160/2019](#), *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*.

Tale esonero è concesso unicamente a favore dell'**impresa costruttrice**, ma **non necessariamente** deve trattarsi di **immobiliari di costruzione**, quali soggetti che svolgono tale attività quale **attività tipica**.

Il presupposto per il riconoscimento dell'esenzione dal versamento dell'Imu è il fatto che l'immobile sia **destinato alla vendita** (aspetto peraltro difficile da verificare) e **non sia locato**.

Ne deriva che, a decorrere dall'anno 2024, **non risultano più vigenti** le disposizioni che prevedono l'esenzione Imu in riferimento ai **seguenti immobili**:

- **fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20.5.2012 e del 29.5.2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**, purché distrutti od oggetto di **ordinanze sindacali di sgombero**, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto **inagibili totalmente o parzialmente**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;
- **fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21.8.2017 nell'isola di Ischia**, purché distrutti od **oggetto di**



ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto **inagibili totalmente o parzialmente**, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

REDDITO IMPRESA E IRAP***Terreni nel reddito d'impresa***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Gli **immobili posseduti dalle imprese commerciali** possono essere classificati sotto il profilo fiscale in **tre categorie**:

- immobili **strumentali**;
- immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività (cd. immobili **merce**);
- immobili **patrimonio**.

Con particolare riguardo ai **terreni**, si considerano strumentali quelli utilizzati **esclusivamente** per l'esercizio dell'attività commerciale. Sono tali, ad esempio, i **terreni utilizzati nell'esercizio di attività industriali**.

Il terreno strumentale all'attività esercitata, la cui utilità è destinata a **esaurirsi** nel tempo, rappresenta un cespite **ammortizzabile** sotto il profilo contabile e, di conseguenza, anche sul **piano fiscale**. Va distinto:

- il caso in cui l'**utilizzo strumentale** all'attività **non** determini il sostenimento di **oneri di ripristino**;
- dal caso in cui, invece, l'**utilizzo strumentale** all'attività comporta il sostenimento di **oneri di ripristino**.

Nella prima ipotesi, si profila un **normale processo di ammortamento** del **costo del terreno**, le cui quote imputate a Conto economico sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, seppur nel limite del **coefficiente fiscale di cui al D.M. 31.12.1988**.

Laddove, invece, l'utilizzo strumentale all'attività determini il **sostenimento di oneri di ripristino**, l'imputazione del costo del terreno a Conto economico avviene mediante la rilevazione di **accantonamenti**, con conseguente **dubbio** interpretativo circa la **deducibilità fiscale**, per effetto della previsione limitativa contenuta nel comma 4, dell'[articolo 107, Tuir](#). Al riguardo, è intervenuta l'Amministrazione finanziaria che, con la [risoluzione n. 52/E/1998](#), ha affrontato il tema della bonifica nel settore dello **smaltimento rifiuti**. Partendo dall'assunto che le aziende che si occupano di tale settore sono **contrattualmente obbligate al risanamento**

e sono in grado, fin dall'inizio, di **valutare i costi di chiusura e post chiusura da sostenere**, il documento di prassi ha chiarito che sono i **costi che devono seguire i ricavi** e non viceversa, con la conseguenza che occorrerà, in primo luogo, individuare **l'esercizio di competenza dei ricavi** e solo dopo **considerare deducibili in quello stesso esercizio** i costi **correlati** ai ricavi.

In seguito, con la nota n. 2010/85997, l'Agenzia delle entrate ha confermato quanto già precisato dalla [risoluzione n. 52/E/1998](#). Pertanto, siccome i **costi di chiusura e di post chiusura** della discarica sono di **competenza** degli esercizi di **utilizzo** del terreno, è in tali esercizi che deve essere fatta valere anche **la deducibilità degli accantonamenti**, anche se il sostenimento finanziario dei costi avverrà in periodi successivi, ossia al **termine dello sfruttamento del fondo**.

Ovviamente, il terreno classificabile tra gli immobili **merce** o tra gli immobili **patrimonio non è ammortizzabile**. Al riguardo, si considerano **terreni-merce** quelli acquisiti per essere **rivenduti**, assumendo rilevanza la classificazione contabile basata sulla **destinazione funzionale**, cosicché gli immobili destinati alla vendita devono essere classificati tra le **rimanenze**.

Rientrano, invece, nella **categoria residuale degli immobili patrimonio** i terreni che **non sono né strumentali né merce**, ma costituiscono un **investimento** per l'impresa.

Il relativo costo sostenuto all'atto dell'acquisto iscritto tra i **cespiti** è destinato ad assumere **rilevanza fiscale** solo al momento della **eventuale cessione**, come "**valore di carico**" ai fini del calcolo della **plus/minusvalenza da alienazione**.

Per i **terreni patrimonio** trova applicazione la previsione contenuta nel comma 2, dell'[articolo 90, Tuir](#), secondo cui "*le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione*". In sostanza, la norma dispone l'**indeducibilità** di **tutti i costi relativi agli immobili patrimonio, ivi compresi i terreni**.

Peraltro, ai terreni non torna applicabile la deroga prevista al comma 1, dell'[articolo 90, Tuir](#), per le **manutenzioni ordinarie**, siccome si fa espresso riferimento agli **interventi edilizi** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), D.P.R. 380/2001](#), **riguardanti esclusivamente edifici**. A titolo esemplificativo, quindi, **non sono ammesse in deduzione le spese manutentive del terreno** quali quelle sostenute per il **taglio dell'erba**.

Il **valore fiscale** del terreno è sempre determinato in misura forfetaria pari al **20% o 30% del costo complessivo sostenuto**, a meno che il terreno non sia stato acquisito **autonomamente** con successiva costruzione del fabbricato.

Nello specifico, le possibili procedure fiscali per eseguire lo scorporo sono due:

1. se il terreno è acquisito **autonomamente** rispetto alla successiva costruzione del fabbricato, non si pongono particolari questioni, poiché il **valore del terreno è già iscritto separatamente e non ammortizzato** nemmeno civilisticamente;



2. se il fabbricato è, invece, acquistato “finito”, il valore del terreno ai fini dello scorporo fiscale è pari al **maggiore** tra quello esposto in **bilancio** (ipotesi poco verosimile) e l'**importo corrispondente al 20% (30% per i fabbricati industriali)** del costo complessivo.

Gli interessi passivi relativi agli immobili patrimonio

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

La derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata

Scopri di più

L'[articolo 90, Tuir](#), prevede una particolare **modalità di tassazione**, nell'ambito del reddito d'impresa, per gli **immobili non strumentali**, nel cui ambito rientrano gli **immobili abitativi detenuti dalle immobiliari di gestione** (normalmente locati). Per tali beni, infatti, è stabilito che **non sono deducibili i costi afferenti al possesso degli stessi** (ammortamenti, spese di gestione, ecc.), concorrendo alla formazione del reddito d'impresa il **reddito fondiario**, il quale è determinato nel maggiore tra **la rendita catastale** rivalutata ed il canone di locazione, quest'ultimo eventualmente ridotto, per **un importo massimo del 15%**, delle spese di manutenzione ordinaria **effettivamente sostenute e documentate**.

Premesso ciò, è necessario chiedersi se **gli interessi passivi** relativi a tali beni immobili siano da annoverarsi tra i **costi indeducibili**, di cui all'[articolo 90, comma 2, Tuir](#). Sul punto, l'articolo 1, comma 35, L. 244/2007, con una **norma di interpretazione autentica**, ha stabilito che **non rientrano nel novero delle spese relative agli immobili**, di cui all'[articolo 90, comma 2, Tuir](#), gli **interessi passivi collegati a finanziamenti relativi all'acquisizione dei predetti beni**. A tale proposito, nella circolare n. 47/E/2008, l'Agenzia ha, quindi, precisato che **per gli immobili abitativi-patrimonio**, è necessario distinguere le **due seguenti tipologie di interessi passivi**:

- quelli relativi a **finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione dello stesso**: non rientrano nei costi indeducibili di cui all'[articolo 90, Tuir](#), ferma restando la loro **inclusione in quelli di cui alla norma "generale"**, di cui all'[articolo 96, Tuir](#);
- quelli relativi a **finanziamenti contratti per la gestione dell'immobile**: tali interessi sono **ineducibili ai sensi dell'articolo 90, Tuir**, in quanto considerati tra le spese relative agli immobili di cui al comma 2, dello stesso [articolo 90, Tuir](#).

Per le **imprese immobiliari di gestione**, quindi, si pongono particolari problemi per l'individuazione degli interessi passivi direttamente riferibili agli immobili patrimonio. Infatti, normalmente tali imprese possono contrarre **finanziamenti "ad hoc" per l'acquisto o la gestione dell'immobile abitativo**, ma possono più generalmente contabilizzare interessi passivi "generici", ossia derivanti da **scoperti di conto corrente e relativi all'attività in generale**.

L'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#), nel prevedere l'istituzione, con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, che avrebbe dovuto rivedere e razionalizzare il sistema vigente, ha introdotto una **norma transitoria**, secondo cui non rilevano, ai fini dell'[articolo 96, Tuir](#) (e sono quindi **deducibili senza alcuna limitazione**) gli interessi passivi relativi **a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione**.

L'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#), è stata oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 147/2015 che ne ha **delimitato l'ambito soggettivo alle sole immobiliari di gestione**, definendo tali quelle società che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- **valore dell'attivo patrimoniale** è costituito per la maggior parte dal **valore normale degli immobili destinati alla locazione**;
- i cui ricavi sono rappresentati per almeno i **due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende**, il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Nella circolare n. 37/E/2009, l'Agenzia delle entrate ha affermato che la disposizione "transitoria", di cui all'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#), si rende applicabile alle **sole imprese immobiliari di gestione**. A tale riguardo, l'indiretta conferma deriva dallo stesso documento di prassi, laddove, in relazione agli immobili interessati dalla disposizione in commento, si precisa che trattasi dei seguenti beni: **immobili patrimonio** e **immobili strumentali per natura**, purché **destinati all'attività locativa**, non essendo rilevante la natura del bene posto a garanzia dell'impegno assunto.

La precisazione secondo cui rientrano in tale ambito anche gli **immobili strumentali per natura** assume particolare rilievo, in quanto dalla lettura della precedente [circolare n. 19/E/2009](#) sembrava che rientrassero nell'ambito applicativo della succitata disposizione **solamente gli immobili "patrimonio"**. Nella citata [circolare n. 19/E/2009](#), infatti, il tema in esame è trattato nel **paragrafo dedicato alla "deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali"**.

Restano esclusi, invece, dall'ambito applicativo della disposizione "agevolativa", di cui all'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#), sia **gli immobili merce**, anche se locati, sia gli **immobili strumentali per destinazione**. La [circolare n. 37/E/2009](#) ha precisato, altresì, che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione "speciale", di cui all'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#), anche **gli immobili** (abitativi o strumentali) detenuti in **locazione finanziaria**. La precisazione è stata alquanto preziosa, in quanto, interpretando letteralmente la disposizione normativa, tali immobili potevano essere esclusi, in quanto è richiesta la presenza di un **finanziamento garantito da ipoteca**, con conseguente inclusione dei soli immobili detenuti a **titolo di proprietà**.

RISCOSSIONE

Le nuove misure sanzionatorie: la dichiarazione dei redditi infedele

di **Stefano Rossetti**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il legislatore delegato, con il D.Lgs. 87/2024, ha revisionato il **sistema sanzionatorio amministrativo e penale**, apportando varie modifiche sia alle condotte rilevanti sia alle misure delle sanzioni.

Una delle principali novità riguarda l'infedeltà della dichiarazione dei redditi, infatti, il legislatore ha previsto, per le **violazioni commesse dallo scorso 1.9.2024**, una mitigazione della sanzione e l'introduzione di una nuova fattispecie.

Quindi, ad oggi, le **fattispecie di dichiarazione infedele sono due**:

- la prima riguarda l'**infedeltà dichiarativa constatata** dall'Amministrazione finanziaria;
- la seconda attiene all'**infedeltà dichiarativa sanata** per effetto di una **dichiarazione integrativa**.

La prima fattispecie è contenuta nell'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), per quanto riguarda le **imposte sui redditi** ([articolo 2, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) per le ritenute e articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 per l'Iva) e prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta** o della differenza del credito utilizzato, con un **minimo di 150 euro**.

Ai sensi del comma 5, dell'[articolo 2, D.Lgs. 471/1997](#), *“per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Il legislatore, tuttavia, prevede che la **sanzione del 70%** possa **essere modulata**:

- in caso di **infedeltà dichiarativa** dovuta ad **utilizzo di documentazione falsa** o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. In tale ipotesi **la sanzione è aumentata dalla metà al doppio** ([articolo 1, comma 3, D.Lgs.](#)

[471/1997](#));

- quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente **inferiori a 30.000 euro**. In tale caso la sanzione è **ridotta di un terzo** ([articolo 1, comma 4, primo periodo, D.Lgs. 471/1997](#));
- quando l'infedeltà è conseguenza di un **errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito**, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Anche in questo caso la sanzione è **ridotta di un terzo**. Se non vi è danno erariale la sanzione viene applicata in **misura fissa pari a 250 euro** ([articolo 1, comma 4, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 471/1997](#)).

Questa sanzione si applica soltanto a seguito procedimento di **irrogazione da parte dell'Amministrazione finanziaria**; infatti, se il contribuente sanasse l'irregolarità mediante **l'istituto del ravvedimento operoso** dovrebbe necessariamente spedire una **dichiarazione integrativa** (altrimenti il ravvedimento non si perfezionerebbe) con la conseguente applicazione, in maniera automatica, della **seconda fattispecie**.

Con la riforma, il legislatore ha previsto una **nuova fattispecie sanzionatoria**, più mite rispetto a quella sopra vista, che opera nell'ipotesi in cui il contribuente **sani autonomamente l'irregolarità mediante la predisposizione e l'invio di una dichiarazione integrativa**; infatti, il nuovo comma 2-bis, dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#) ([articolo 2, comma 2.1, D.Lgs. 471/1997 per le ritenute](#) e [articolo 5, comma 4.1, D.Lgs. 471/1997 per l'Iva](#)) prevede che *"se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo"*.

In base a quanto sopra, dunque, se il contribuente commette **un'infedeltà dichiarativa** e tale violazione viene esplicitata mediante l'invio di una **dichiarazione integrativa** entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di invio della dichiarazione originaria (o comunque prima di qualsiasi attività di controllo), allora la sanzione irrogabile è pari al **50% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato**. Se non sono dovute imposte la **sanzione è di 150 euro**.

Questa sanzione è irrogabile dall'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente si limiti a spedire la **dichiarazione integrativa senza sanare la violazione**, mentre viene autoliquidata (al netto delle riduzioni previste dalla legge) dal contribuente in caso di **ravvedimento operoso** (invio della dichiarazione integrativa, versamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi).

Non è chiaro se a quest'ultima fattispecie possano **applicarsi le modulazioni sanzionatorie**;



infatti, i commi 3 e 4 dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#), richiamano esclusivamente la sanzione prevista dal comma 2, dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#), ovvero la **sanzione del 70% della maggior imposta dovuta** o della **differenza del credito utilizzato**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 5 novembre 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.